



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

TUTELA AMBIENTE - SERVIZI INFORMATICI - UFFICIO AGRICOLTURA
TUTELA AMBIENTE

PRATICA N. _

ORDINANZA N. 587 / 2021

Oggetto:

DISPOSIZIONI URGENTI A PREVENZIONE E TUTELA DELLA
SALUTE PUBBLICA , PER INTERVENTI DI CONTENIMENTO DEL
COLOMBO DI CITTA' SUL TERRITORIO COMUNALE

SINDACO

Richiamata la normativa vigente relativa alle competenze degli Enti Locali in materia di igiene e sanità pubblica, ed in particolare:

1. gli artt. 3, 33 e 259 del R.D. n.1265/1934 (T.U. delle Leggi Sanitarie) in base ai quali i Comuni provvedono ai servizi di profilassi, assistenza e disinfezione per le malattie contagiose;
2. gli artt. 27 e 32 del D.P.R. n.616/1977 per il combinato disposto dei quali, spettano al Comune le funzioni amministrative concernenti l'assistenza sanitaria (ivi comprese la prevenzione e la cura delle malattie, nonché l'igiene degli insediamenti urbani e della collettività) che non siano espressamente riservate allo Stato, alle Regioni ed alle Province;

Richiamato altresì l'art.13 del D.Lgs. 267/2000 in base al quale spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità;

Atteso che nell'ambito dell'attività preventiva e generale, che prescinde dall'esistenza di malattie infettive o da una specifica situazione di pericolo per la salute pubblica, rientrano l'attività di derattizzazione, la lotta alla zanzara ed il contenimento dei piccioni urbani e che in particolare quest'ultima attività risulta di rilevante attualità in quanto – come evidenziato nelle Linee Guida della Regione Piemonte - *“..il sorprendente adattamento del colombo alla nicchia ecologica urbana ha permesso a questa specie di sopravvivere e di riprodursi con incredibile successo nell'ambito di un ecosistema del tutto artificiale. Allo stesso modo, l'abbondanza di risorse alimentari e di siti di riproduzione nel contesto rurale ha permesso di diffondersi ampiamente anche nell'ambiente agricolo”*;

Dato atto che nel Comune di Casale Monferrato risultano già in vigore misure finalizzate al contenimento dei colombi e precisamente:

1. l'ordinanza sindacale n. 165 del 01.09.2000 con la quale si dispone il divieto di somministrazione di cibi ai piccioni, il divieto di liberare piccioni nel territorio comunale e l'obbligo per i proprietari di immobili di chiudere ogni accesso utile alla sosta e/o nidificazione dei colombi
2. l'art.39 del Regolamento di Polizia Urbana "Colombi di città"
3. gli artt. 124 comma 7 e 127 del vigente Regolamento Edilizio recanti disposizioni per impedire il rischio di penetrazione di volatili ed animali in genere;

Rilevato che, malgrado le misure di cui sopra, le criticità connesse alla presenza di piccioni permangono e si intensificano, come risulta dai numerosi esposti e segnalazioni pervenuti all'Amministrazione;

Ricordato come la sovrappopolazione di colombi comporti rischi di natura ambientale, ecologica, sanitaria nonché conseguenze sulla produzione agricola;

Che, in particolare, la presenza di piccioni allo stato libero nel territorio cittadino ha assunto proporzioni tali da costituire un serio rischio sotto il profilo igienico e un potenziale pericolo di natura sanitaria per la possibile trasmissione all'uomo di malattie infettive e parassitarie oltre che pregiudizio per il decoro urbano (a causa dell'insudiciamento di marciapiedi e balconi) e degrado per monumenti ed edifici pubblici e privati;

Che al fine di contrastare tale fenomeno, l'Amministrazione Comunale ha approvato un piano straordinario per il contenimento dei colombi a durata quinquennale sia in ambito urbano che extraurbano, con il quale si è inteso programmare e attuare un insieme di iniziative coordinate e contestuali sia nel concentrico urbano che nelle aree agricole interne al territorio comunale, finalizzate al miglioramento della situazione ambientale e sanitaria, sempre nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della fauna;

Che tale piano, approvato con deliberazione G.C. n. 100 del 13.04.2021, ha ottenuto il preventivo parere favorevole di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ed è stato condiviso con i competenti servizi dell'ASL AL;

Evidenziato che il Piano prevede, per l'ambito urbano:

- attività di informazione e sensibilizzazione della popolazione;
- attività di monitoraggio e censimento
- azioni di contenimento indirette (controllo delle fonti di alimentazione, riduzione dei siti di riproduzione, interventi di dissuasione);
- metodi di contenimento diretti;

Che è stata già attuata a cura del Comune mediante incarico a Ditta specializzata l'attività di censimento, e potranno essere avviati anche metodi di contenimento diretti, nei casi di legge e in coordinamento con i competenti servizi dell'ASL;

Che le azioni di contenimento indirette (controllo delle fonti di alimentazione, riduzione dei siti di riproduzione, interventi di dissuasione) rivestono importanza fondamentale nell'ambito del Piano e devono essere necessariamente attuate in modo uniforme e diffuso sul territorio a cura dei proprietari e titolari di beni immobili pubblici e privati, nonché degli amministratori immobiliari;

Valutata la sussistenza delle circostanze a fondamento dell'adozione di nuovo provvedimento contingibile ed urgente a tutela dell'igiene e sanità pubblica ed in sostituzione della precedente ordinanza n.165/2000;

Visto l' art.50 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 39 del Regolamento di Polizia Urbana

Visti gli artt. 124 e 127 del Regolamento edilizio

Visto il "Piano di controllo e contenimento del colombo di città" del Comune di Casale Monferrato

ORDINA

1. È fatto assoluto divieto a chiunque di somministrare ai colombi presenti allo stato libero nel territorio urbano, alimenti di qualsiasi natura, comprese sostanze venefiche;
2. E' fatto divieto alle industrie, esercizi commerciali e attività produttive ed economiche in genere, di abbandonare rifiuti o scarti alimentari, consentendo la pastura ai colombi;
3. E' fatto divieto ai privati volontari che accudiscono le colonie feline libere di abbandonare le ciotole sul suolo pubblico ove possono essere liberamente accessibili ai colombi e ad altre specie oggetto di contenimento (ratti e topi).
4. E' fatto assoluto divieto a chiunque trasporti colombi di liberare gli stessi su tutto il territorio del Comune di Casale Monferrato;
5. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici situati in ambito urbano, agli amministratori immobiliari e a chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti su immobili, esposti alla nidificazione ed allo stazionamento dei colombi, di mantenere costantemente e perfettamente pulite da guano e da colombi morti le aree private sottostanti i fabbricati e le strutture interessate dalla presenza dei volatili
6. E' fatto obbligo ai proprietari, amministratori e a chiunque abbia la disponibilità di edifici nell'ambito del territorio cittadino, esposti alla nidificazione ed allo stazionamento dei colombi, di provvedere a propria cura e spese, dopo una conveniente pulizia, alla chiusura degli accessi ai luoghi di sosta e di nidificazione dei colombi (quali ad esempio finestre, lucernari, abbaini, feritoie e qualunque tipo di apertura dalla quale i colombi possano introdursi) da attuarsi con le dovute cautele affinché non sia impedita la nidificazione delle specie non target (es. rondoni, rondini, taccole, chiropteri, barbagianni);
7. E' fatto obbligo ai proprietari, amministratori e a chiunque abbia la disponibilità di edifici nell'ambito del territorio cittadino, esposti alla nidificazione ed allo stazionamento dei colombi, di provvedere a propria cura e spese, dopo una conveniente pulizia, ad installare ove possibile, idonei dissuasori nei punti di posa (es. cornicioni, tettoie, davanzali, cornici ed altri manufatti sporgenti dal piano di facciata);
8. I proprietari, amministratori e a chiunque abbia la disponibilità di edifici nell'ambito del territorio cittadino, potenzialmente utilizzabili dai colombi di città quali luoghi di sosta o di nidificazione sono tenuti a provvedere a propria cura e spese all'esecuzione degli interventi di cui ai punti 6. e 7. in caso di ristrutturazione o di interventi di manutenzione,

AVVERTE

1. che qualora si riscontri la violazione dei divieti di cui ai punti 1, 2. e 3 verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100 euro a un massimo di 300 euro e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
2. che qualora si riscontri la violazione del divieto di cui al punto 4 verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1000 euro a un massimo di 5.000 euro
3. che qualora si riscontri il mancato adempimento agli obblighi di cui al punto 5 verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100 euro a un massimo di 300 euro oltre all'obbligo per i soggetti interessati di effettuare l'intervento entro 10 gg dall'accertamento degli Organi di vigilanza fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni di legge e di ogni altro provvedimento coercitivo che si rendesse necessario;
4. che qualora si riscontri il mancato adempimento agli obblighi di cui ai punti 6 e 7 verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500 euro a un massimo di 5000 euro oltre all'obbligo per i soggetti interessati di effettuare l'intervento entro 90 gg dall'accertamento degli Organi di vigilanza fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni di legge e di ogni altro provvedimento coercitivo che si rendesse necessario
5. che comunque, ove non verrà data completa attuazione al presente provvedimento, o nel caso di manifesta inerzia nell'osservanza di quanto stabilito dalla presente ordinanza e/o di accertate gravi problematiche igienico-sanitarie, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione;

AVVISA

Che la mancata effettuazione degli interventi e dei lavori richiesti comporterà la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale ed all'adozione dei provvedimenti conseguenti;

DISPONE

1. La revoca dell'ordinanza n. 165/2000 sostituita dalla presente ordinanza che potrà essere revocata e/o rimodulata in funzione dei risultati conseguiti a contenimento della popolazione di colombi in ambito urbano;
2. Che copia del presente atto venga pubblicata all'Albo Pretorio on line e trasmessa all'ASL AL – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e al Comando di Polizia Locale, per quanto di competenza;

AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR PIEMONTE entro 60 giorni dalla notifica o della piena conoscenza dello stesso o, in alternativa, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Casale Monferrato, 05/11/2021

SINDACO
FEDERICO RIBOLDI

